

# Decreto Crescita

---

## Analisi delle disposizioni di interesse

### 1. Premesse

---

Il presente documento intende fornire un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse presenti nel testo del Decreto Crescita, come emendato durante l'esame parlamentare di conversione e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 2019.

Le misure di interesse presenti nel provvedimento sono state suddivise per area tematica di interesse, e per ciascuna è fornita un'analisi dei contenuti di maggior rilievo.

### 2. Industry

---

**Superammortamento** (art. 1) - Si reintroduce dal 1° aprile 2019 il superammortamento, che prevede la maggiorazione del 30% del costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

**Revisione mini-IRES** (art. 2) – Si sostituisce la vigente agevolazione IRES al 15% per il reinvestimento degli utili e nuove assunzioni, introdotta con la Legge di Bilancio 2019, con un diverso incentivo che prevede un'aliquota IRES rimodulata in correlazione al reimpiego degli utili.

**Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi** (art. 3) – Si incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino alla totale deducibilità dell'imposta a regime a decorrere dal 2023.

**Aggregazioni d'impres**e (art. 11) – Si ripropone, per le operazioni di aggregazione di imprese condotte fino al 31 dicembre 2022, il cd. *Bonus Aggregazione*, che consente, a fronte dell'effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di 5.000.000 €.

**Piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov”** (art. 18-ter) – Si istituisce, presso il MISE, una Piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov” per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese. Alla Piattaforma sono preventivamente comunicate dalle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione, secondo modalità e tempistiche stabilite da un successivo decreto ministeriale attuativo della misura.

**Fondo di garanzia PMI – Sezione speciale “Garanzia sviluppo media impresa”** (art. 17) – Si istituisce, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti, di importo massimo garantito di 5.000.000 € e di durata ultradecennale fino a 30 anni, erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali.

**Intervento del Fondo di garanzia PMI su operazioni di sottoscrizione di “Mini-bond”** (art. 17) – Si innalza fino a 5.000.000 € l’importo massimo garantibile dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale. Inoltre, si abroga la previsione secondo la quale la garanzia del Fondo può essere attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l’emissione dei *mini-bond* e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia del Fondo.

**Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI** (art. 18) – Si abroga la previsione che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, l’intervento del Fondo alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia. Inoltre, si prevede una disciplina transitoria per le limitazioni già vigenti, che opera fino al minor termine previsto dalla delibera della Conferenza Unificata. Infine, per sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la norma consente un intervento di garanzia del Fondo in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di “*social leading*” e di “*crowdfunding*”, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori di attività ammissibili all’intervento del Fondo.

**Disposizioni in materia di Fondi per l’internazionalizzazione** (art. 18-*quater*) – Si estende l’ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* a tutti i Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo e se ne ridefiniscono gli interventi, che possono consistere, oltre che nell’acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, incluso il finanziamento soci. Inoltre, si modificano le modalità di intervento da parte di SIMEST nel capitale sociale di imprese costituite o da costituire nei Paesi dell’area balcanica.

**Nuova Sabatini** (art. 20) – Si modificano le modalità di funzionamento della cd. “Nuova Sabatini”, allargando la platea degli intermediari finanziari abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolabili, innalzando il massimo del finanziamento agevolato a 4.000.000 € e prevedendo l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti inferiori a 100.000 €.

**Sostegno alla ricapitalizzazione delle PMI** (art. 21) – Si estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla “Nuova Sabatini” anche alle micro, piccole e medie imprese, impegnate in processi di capitalizzazione e che intendano realizzare un programma di investimento. Per queste operazioni si prevede, sotto certe condizioni, un’applicazione in forma maggioritaria del relativo contributo statale.

**Contratto di espansione** (art. 26-*quater*) – Si prevede l’introduzione in via sperimentale per il biennio 2019-2020 dell’istituto del contratto di espansione per imprese impegnate in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione finalizzate al progresso e allo sviluppo tecnologico con più di 1.000 dipendenti.

**Nuove imprese a tasso zero, Smart & Smart, e Digital Transformation** (art. 29) – Si prevedono l'estensione della platea per la fruizione degli incentivi per la nuova imprenditorialità e l'erogazione di agevolazioni a favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

**Marchi storici** (art. 31) – Nel Codice della proprietà industriale si introduce la disciplina del marchio storico di interesse nazionale, status attribuito per marchi registrati o per i quali possa essere dimostrato l'utilizzo consecutivo da 50 anni utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale. Le imprese titolari di marchi storici, per i quali è prevista l'istituzione di un Registro e di un Fondo di tutela, sono a notificare al MISE le informazioni sul progetto di chiusura o delocalizzazione.

**Contrasto all'*Italian sounding* e incentivi al deposito di brevetti e marchi** (art. 32) – Si introduce in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri, un'agevolazione pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*, nonché, per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione volte a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano.

**Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali** (art. 49) – Si concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti dal 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali e italiane di settore, nel limite massimo 60.000 €.

### 3. Energia

---

**Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa** (art. 7) - Si prevede un regime di tassazione agevolata per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche. In particolare si prevede l'applicazione di un'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastale nella misura fissa di 200€ ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

**Sisma bonus** (art. 8) – Si estende il Sisma Bonus agli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari comprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

**Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico** (art. 10) – Si introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Questo contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta dello stesso valore, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Altrimenti, il credito può essere ceduto, ma non a istituti di credito o intermediari finanziari. Analogo meccanismo di sconto si applica anche ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere

finalizzate al conseguimento di risparmi energetici tramite installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili.

**Modifiche alla disciplina attuativa degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili** (art. 10) – Si prevede che i decreti interministeriali ai quali è demandata l'attuazione dei meccanismi di erogazione dei contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, debbano stabilire, tra le altre cose, gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario. Si introduce inoltre la precisazione secondo cui i suddetti obblighi debbano essere stabiliti prevedendo che nel caso gli interventi incentivanti siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco di cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.

**Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile** (art. 30) - Si prevede l'assegnazione di contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari.

**Disposizioni in materia di energia** (art. 48) – Si autorizzano la spesa di 10.000.000 € per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20.000.000 € per il 2021 per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima.

**Modifiche ai criteri di ammissione di progetti di efficienza energetica alla disciplina incentivante** (art. 48) – Si dispone che nell'ambito di progetti di efficienza energetica che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici il risparmio di energia addizionale necessario ai fini dell'ammissione al meccanismo dei certificati bianchi per i progetti sia determinato: in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di *baseline*, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da talune biomasse e in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di *baseline* negli altri casi.

## 4. Infrastrutture

---

**Norme in materia di edilizia scolastica e antincendio** (art. 30-*bis*) – Si consente agli enti locali, beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, relativi al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale, di avvalersi di Consip per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia per l'affidamento dei lavori di realizzazione. Qualora siano pubblicati gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi da parte degli enti locali è consentito agli stessi di avvalersi di una procedura negoziata, con la consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di lavori sotto-soglia.



**Fondo salva opere** (art. 47) – Si prevede l’istituzione di un fondo denominato “Fondo salva-opere”, finalizzato alla soddisfazione, nella misura del 70%, dei crediti insoddisfatti delle imprese sub-appaltatrici, sub-affidatarie e sub-fornitrici, in caso di fallimento dell’appaltatore o affidatario dei lavori.